

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RONCHI, TAMINO, CAPANNA, GORLA, RUSSO FRANCO, CALAMIDA, POLLICE, MANCUSO, FIANDROTTI, COLUMBA, SULLO, LANFRANCHI CORDIOLI, ONORATO, LODIGIANI, FORMICA

Presentata il 27 marzo 1987

Abrogazione delle norme che non consentono il contemporaneo svolgimento di elezioni politiche anticipate e referendum popolare abrogativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge, che spera di trovare l'appoggio e l'adesione di numerosi colleghi, si propone di abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che recitano: « Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso ... », « I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione ».

Questi due commi, come i fatti hanno dimostrato e rischiano di dimostrare ancora una volta, consentono una vera e propria disattivazione dell'articolo 75

della Costituzione ad opera anche di uno solo dei partiti indispensabili per la maggioranza di governo. Infatti, se uno di questi partiti, contrario ad un referendum, mette in crisi il Governo e provoca elezioni anticipate, può rinviare di due anni la consultazione referendaria snaturandone il senso e la portata.

In particolare, nella crisi di governo in atto, si rischia di andare alle elezioni anticipate solo perché un segretario di partito non vuole i referendum abrogativi antinucleari. Approvando rapidamente questa proposta di legge si può consentire il regolare svolgimento dei referendum e depotenziare così anche il ricorso ad elezioni anticipate antireferendarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.